



AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

38122 TRENTO - Via del Maso Smalz 3

Azienda Speciale Consorziale

COPIA

Verbale di deliberazione N. 5 dell'Assemblea

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI DELL'AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE PER IL TRIENNIO 2023 - 2026

L'anno **2023**, addì **29** del mese di **giugno** alle ore **18:00**, nella sede dell'Azienda forestale **Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita l'Assemblea con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/ Assente
1	Franzoia Mariachiara	Presidente	Presente
2	Biasioli Paolo	Membro effettivo	Presente
3	Brugnara Michele	Membro effettivo	Presente
4	Cappelletti Christian	Membro effettivo	Presente
5	Maestranzi Dario	Membro effettivo	Assente
6	Segata Tiziano	Membro effettivo	Assente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a deliberare sull'oggetto suindicato.

L'Assemblea

premesso che l'art. 14, comma 1 dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, aggiornato con le modifiche apportate con deliberazioni del Consiglio comunale n. 158 di data 09.12.2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 del 15.12.2003, recita: *“Il Revisore unico dei conti è nominato dall'Assemblea tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. E' rinominabile per una sola volta”*;

atteso inoltre che l'art. 14, comma 2 del medesimo statuto recita: *“Il Revisore unico dei conti esercita le sue funzioni per tre anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto di gestione comprendente il conto consuntivo del terzo anno successivo alla nomina”*;

rilevato che con deliberazione n. 4 di data 6 agosto 2020 l'Assemblea dell'Azienda forestale ha nominato la dott.ssa Dalmonego Marica Commercialista e Revisore legale, iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, circoscrizione di Trento e di Rovereto, ed operativa presso lo Studio Ghidoni sito a Trento in via del Brennero n. 52, quale Revisore unico dei Conti dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte per il periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023;

considerato che l'incarico affidato alla dott.ssa Dalmonego Marica è prossimo alla scadenza per decorrenza naturale dei termini e che è pertanto necessario procedere alla nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 2023 – 2026;

preso atto che le attribuzioni di competenza del Revisore unico dei Conti sono stabilite nel richiamato art. 14 dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

udita la relazione del Presidente e ritenuto opportuno procedere nel merito tramite la conferma alla dott.ssa Dalmonego Marica dell'incarico di Revisore unico dei conti dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte per il periodo compreso dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026;

atteso che con nota di data 09 giugno 2023 acquisita agli atti dell'Azienda forestale con protocollo AFTS n. 1361 di data 12 giugno 2023 la dott.ssa Dalmonego Marica ha reso la propria disponibilità ad accettare l'incarico di Revisore unico dei conti per il triennio 2023-2026;

accertato che ai sensi dell'art. 6, comma 12 lettera c) del testo coordinato dello Statuto la nomina del Revisore unico dei conti compete all'Assemblea dell'Azienda forestale;

rilevato che con deliberazione n. 4 di data 06.08.2020 l'Assemblea dell'Azienda forestale ha rideterminato in Euro 3.000,00 l'indennità annua lorda spettante al Revisore unico dei conti, con decorrenza 1° luglio 2020;

osservato che con deliberazione n. 11 di data 23 ottobre 2009 l'Assemblea dell'Azienda forestale ha stabilito nell'importo lordo di Euro 96,00 il gettone spettante al Revisore unico dei conti qualora partecipi, su espressa convocazione del Presidente dell'Assemblea e della Commissione amministratrice, a ciascuna seduta estranea alla discussione di atti fondamentali, di programmazione e di bilancio dell'Azienda forestale;

atteso che la Legge provinciale 09/12/2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05/05/2009 n. 42)”, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali) della L. R. 03/08/2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 118/2011 e s.m., nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

premesso altresì che la stessa L.P. 18/2015 individua gli articoli del D.Lgs 267/2000 e s.m. che si applicano agli enti locali;

atteso che il comma 1 dell'art. 54 della L.P. di cui al paragrafo precedente prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel D.Lgs 267/2000 e s.m. non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

verificato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini ed i loro organismi strumentali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1

dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo la funzione autorizzatoria;

atteso che i principi e le norme contenute nel citato D.Lgs 118/2011 e s.m. si applicano non solo alle Regioni ed agli enti locali, ma pure ai loro enti strumentali nei quali rientra anche l'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

precisato L'Azienda forestale Trento-Sopramonte è una azienda speciale consorziale istituita nel 1955 ai sensi del R.D. 30/12/1923, n. 3267 *Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*. I due enti di riferimento, il Comune di Trento e la Amministrazione separata dei beni di uso civico (A.S.U.C.) di Sopramonte, il suo fine istituzionale è la gestione tecnico – amministrativa dei rispettivi beni silvo – pastorali.

rilevato che sulla base dell'art. 18 dello Statuto, approvato con delibera del Consiglio del comune di Trento n. 158 di data 09/12/2003 e deliberazione dell A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003, l'ordinamento contabile applicabile all'Azienda forestale è quello previsto per le amministrazioni separate dei beni di uso civico (A.S.U.C.) in conformità della L.P. n. 6/2005 e relativo regolamento di attuazione.

precisato che, sulla base della normativa sopra richiamata, l'Azienda forestale deve adottare gli stessi schemi di bilancio del Comune di Trento ovvero quelli stabiliti dal D.L.gs 118/2011 e s.m., ma che taluni istituti contabili sono ancora disciplinati dalla normativa contabile prevista per le amministrazioni separate dei beni di uso civico (A.S.U.C.), L.P. n. 6/2005 e relativo regolamento di attuazione;

preso atto che l'art. 50 della L.P. 09/12/2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31/12, stabilendo che “i termini di approvazione del bilancio previsti dall'art. 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs 16/03/1992 n. 268 (norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;

preso atto che con deliberazione dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte n. 3 del 16/05/2023 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2022;

visto il R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 relativo al riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;

visto il R.D. 16/05/1926 n. 1126, regolamento di applicazione del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267;

vista la L.P. 14/06/2005 n. 6 riguardante la disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico e il relativo regolamento di attuazione;

visti gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

visto il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;

rilevato che al fine di rendere pienamente operativa l'attività gestionale – contabile dell'Azienda forestale ricorrano i presupposti per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, quarto comma, del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L;

visto il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24/02/2005 e s. m.;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda forestale, e da parte del rag. Elga Speranza, Collaboratore amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

ad unanimità dei presenti

d e l i b e r a

di nominare quale Revisore unico dei conti dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte per il triennio 2023-2026 la dott.ssa Dalmonego Marica, iscritta nel registro dei Revisori contabili ed operativa presso lo Studio Ghidoni con sede a Trento, via Brennero n. 52.

di dare atto che la dott.ssa Dalmonego Marica ha dichiarato di accettare l'incarico e di non

trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge;

di dare atto che la nomina di cui al punto 1 ha durata per il periodo compreso dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026 e comunque fino all'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2026;

di dare atto che le attribuzioni di competenza del Revisore unico dei Conti sono stabilite nello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

di dare atto che l'indennità annua lorda spettante al Revisore unico dei conti è pari ad Euro 3.000,00;

di dare atto che il gettone spettante al Revisore unico dei Conti qualora partecipi, su espressa convocazione del Presidente dell'Assemblea e della Commissione amministratrice, a ciascuna seduta estranea alla discussione di atti fondamentali, di programmazione e di bilancio dell'Azienda forestale, è pari all'importo lordo di Euro 96,00;

di dar mandato al Direttore dell'Azienda forestale di formalizzare l'incarico di cui al punto 1;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

opposizione all'Assemblea, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L,

ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034,

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199,

in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni,

- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Mariachiara Franzoia

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, quarto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int. ed è immediatamente eseguibile.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 04/07/2023 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì,

IL SEGRETARIO
Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL SEGRETARIO
Maurizio Fraizingher